

ICTS/2023/NP/pt

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

All'attenzione del personale  
docente, ATA e AE  
ICTN7

### Oggetto: Note informative in materia di sicurezza e salute del lavoro

Si raccomanda a tutto il personale scolastico, docente e non docente, di osservare le seguenti norme essenziali per la sicurezza e la salute di tutta la comunità scolastica, adottando quei comportamenti atti a implementare le necessarie attenzioni che eliminino o riducano al minimo i rischi per la sicurezza e la salute all'interno della comunità scolastica:

- **Estintori/idranti:** non si deve mai ostruire l'accesso agli estintori/idranti e non devono MAI essere coperti, nemmeno parzialmente (ad esempio è vietato posizionare di fronte ad estintori / idranti piante ornamentali, appendiabiti, banchi, ecc. o appendere sugli estintori/idranti cartelli, avvisi, ecc.).
  - **Addobbi/cartelloni aule:** le aule scolastiche non devono essere eccessivamente addobbate con cartelloni, poster, lavori degli alunni e quant'altro possa risultare facilmente combustibile: si raccomanda soprattutto di non appendere MAI addobbi vicino o direttamente su lampade o lampadari (l'eventuale surriscaldamento dell'addobbo da parte della lampada provocherebbe un incendio, inoltre gli addobbi penzolanti dai corpi illuminanti possono essere facilmente afferrati e tirandoli determinare la caduta del corpo illuminante stesso). Per ridurre al minimo l'addobbo dell'aula è opportuno che al termine delle attività didattiche, l'addobbo venga rimosso quando non è più necessario.
  - **Porte:** le porte, soprattutto quelle delle uscite di emergenza, non devono MAI risultare ostruite (ad esempio da scatoloni, mobili, suppellettili, ecc.). Qualora per motivi di carico/scarico di materiali scolastici, dovessero essere temporaneamente collocati materiali ingombranti ad ostruzione delle porte, dovranno venire rimossi al più presto e collocati nei rispettivi spazi. È fatto divieto di bloccare con in posizione aperta (ad esempio con coni di legno) le porte taglia fuoco munite di dispositivo di auto richiusura, in quanto ciò fa venire meno le caratteristiche di compartimentazione al fuoco dell'edificio annullando il livello di sicurezza introdotto dalle compartimentazioni stesse, esponendo tutti i presenti alla propagazione generalizzata del fumo.
- All'interno delle aule deve essere garantita una disposizione dei banchi che renda quanto più facile possibile il raggiungimento della porta di uscita dall'aula e quindi eviti ogni possibile ostruzione della stessa.
- **Corridoi, scale e pianerottoli:** i corridoi, le scale ed i relativi pianerottoli dovranno sempre risultare sgombri da ogni genere di ostacolo per non impedire, in caso di necessità, la loro percorrenza quali vie di fuga. Si raccomanda di non depositare arredi lungo i corridoi oltre quelli già previsti dall'Istituto. In particolare, lungo corridoi, scale e sui pianerottoli si deve evitare il più possibile l'affissione di ogni genere di addobbo combustibile.

È vietato posizionare vasi di piante ornamentali sui gradini delle scale o sui pianerottoli.

- **Piani di evacuazione:** è necessario che tutti prendano visione delle planimetrie di emergenza dell'edificio scolastico affisse in vari punti dell'edificio al fine di conoscere quali siano i percorsi di fuga, la posizione dei dispositivi antincendio, la posizione dei pulsanti per attivare l'allarme, la posizione del punto di raccolta, ecc.
- **Sostanze/miscele chimiche:** per ogni sostanza/miscela chimica si deve possedere la relativa scheda di sicurezza, è pertanto obbligatorio che l'acquisto di ogni sostanza/miscela chimica venga effettuato tramite la Segreteria della scuola che acquisirà le suddette schede di sicurezza. È obbligatorio che l'impiego di ogni sostanza/miscela chimica avvenga utilizzando i dispositivi di protezione individuali previsti sulla scheda di sicurezza della sostanza/miscela stessa. È fatto divieto lasciare sostanze/miscele chimiche incustoditi o depositati in luoghi di libero accesso agli alunni.
- **Pulizia serramenti:** si ricorda che per pulire con l'uso di scale le finestre e/o vetrate a finestra aperta, devono essere mantenute chiuse le tapparelle/scuri esterni delle finestre mentre si effettuano le operazioni di pulizia. Se le finestre sono prive di tapparelle/scuri non dovranno essere pulite esternamente se per fare ciò è necessario salire su scale che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall'alto.
- **Calzature:** qualora si debba salire su scale portatili devono essere indossate scarpe chiuse e solidali ai piedi, non devono essere indossate ciabatte, zoccoli, scarpe con tacchi alti, scarpe con solescivole, ecc. Inoltre, pur non volendo assolutamente precludere nessuna libertà personale, si rammenta che l'uso di scarpe con tacchi troppo alti può essere motivo di facile caduta nel percorrere le scale degli edifici, soprattutto per la presenza di alunni che possono essere causa di spinte accidentali e nei momenti di necessità di evacuazione dell'edificio.
- **Attività didattica:** nella scelta delle attività didattiche che prevedano l'impiego di attrezzature o lo svolgimento di particolari operazioni l'insegnante deve valutare se i rischi connessi con le attività didattiche possano essere facilmente eliminati o ridotti o comunque affrontati in condizioni di sicurezza. In particolare, si ricorda l'importanza di garantire una adeguata informazione/formazione degli alunni in merito alle varie problematiche di sicurezza e il valore di documentare per iscritto sui registri l'informazione/formazione effettuata a possibile dimostrazione futura di quanto operato.

Si ricorda a tutti i lavoratori che è fatto divieto di portare da casa per uso didattico sostanze o miscele chimiche o attrezzature e macchinari, ma si devono utilizzare solo quelli messi a disposizione dalla scuola.

Inoltre, con la presente si vogliono informare tutti i lavoratori in merito a quanto prevede la normativa vigente relativamente all'assunzione di bevande alcoliche e lavoro.

L'Allegato IV, ai punti 1.11.3.2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che **è vietata** la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche e superalcoliche **nell'interno dei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta ed a tutti gli alunni.**

Nell'Allegato I dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006, sono indicate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per le quali è vietata l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia durante l'orario di lavoro che ai pasti effettuati nel corso della giornata lavorativa.

Nell'elenco delle suddette mansioni ci sono anche:

- **l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.**

Pertanto:

**gli insegnanti non possono bere bevande alcoliche in nessun momento della giornata lavorativa, nemmeno quanto sono in gita scolastica o ai pasti se dopo devono nuovamente recarsi a scuola.**

L'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano è stato emanato in applicazione al disposto dell'art. 15, comma 1, legge quadro 30 marzo 2001, n. 125. L'art. 15, comma 4, della suddetta legge dispone che chiunque contravvenga alle disposizioni e cioè chiunque assume o somministra bevande alcoliche e superalcoliche è punito con [la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 525,00 a Euro 2.631,00.](#)

Contando sulla fattiva collaborazione da parte di tutti nel rispetto della normativa vigente e nella tutela della propria salute e incolumità fisica, porgiamo cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Nicola Parzian**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Allegato I dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006;
- Nota informativa sull'Alcool